CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – Sezione VI – 14 dicembre 2015, n. 25110.

In tema di espropriazione forzata presso terzi, il termine per proporre l'opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617 c.p.c., avverso l'ordinanza di assegnazione di cui all'art. 553 c.p.c., decorre, per il terzo pignorato, dal momento in cui ha avuto conoscenza legale tramite notificazione da parte del creditore, e non, se effettuata successivamente, dalla data di notificazione dell'atto di precetto, che costituisce il titolo per agire "in executivis" nei confronti del terzo.

L'ordinanza di assegnazione nel processo di espropriazione presso terzi. Decorrenza del termine per l'opposizione.

Enrica Maria Cancro*

SOMMARIO: 1. – La fattispecie; 2. – I rimedi esperibili avverso l'ordinanza di assegnazione; 3. – La decorrenza del termine di cui all'art. 617, comma 2, c.p.c.

1. – La fattispecie.

Il caso sottoposto all'attenzione della Suprema Corte trova origine in un giudizio di opposizione agli atti esecutivi introdotto dal terzo pignorato, avverso l'ordinanza di assegnazione pronunciata, ai sensi dell'art. 553 c.p.c., in una procedura di espropriazione presso terzi.

Il *debitor debitoris*, al quale la creditrice procedente aveva intimato atto di precetto per il pagamento delle somme assegnate in sede esecutiva, propone giudizio di opposizione *ex* art. 617 c.p.c. deducendo di aver reso una dichiarazione di terzo erronea, non avendo indicato altri due precedenti pignoramenti del medesimo credito vantato nei suoi confronti da parte del debitore esecutato. Con l'ordinanza in esame, la Corte di Cassazione ha confermato la pronuncia di inammissibilità del tribunale in funzione di giudice dell'esecuzione, per non aver provato, l'opponente, il momento della conoscenza dell'ordinanza di assegnazione e, dunque, l'inizio del decorso del termine per la proposizione del rimedio oppositorio.

La pronuncia offre interessanti spunti di riflessione, che investono la natura dell'ordinanza di assegnazione, i rimedi azionabili nei confronti della stessa e, in particolare, la decorrenza del termine decadenziale di cui all'art. 617, comma 2, c.p.c.

2. – I rimedi esperibili avverso l'ordinanza di assegnazione.

I rimedi azionabili nei confronti dell'ordinanza di assegnazione di crediti sono stati oggetto di ampio dibattito dottrinale e giurisprudenziale, inscindibilmente legato ai profili attinenti la natura e gli effetti dell'ordinanza di assegnazione.

Quanto alla natura, la dottrina sostiene che l'ordinanza *ex* art. 553 c.p.c. determini una "cessione forzata del credito" con carattere *pro solvendo*, operando un trasferimento coattivo del credito stesso a favore del creditore pignorante, la cui soddisfazione è subordinata all'effettivo pagamento

della somma dovuta ("salvo esazione")¹: l'effetto satisfattivo, dunque, non si realizza al momento dell'emissione dell'ordinanza, ma solo quando l'importo è effettivamente riscosso; ragion per cui ben può accadere che, una volta assegnato, il credito resti insoddisfatto e necessiti di un altro strumento coattivo per il suo concreto adempimento².

Sul punto, la giurisprudenza ha avuto modo di affermare, in senso conforme all'orientamento dottrinale appena esaminato, che, "in tema di espropriazione presso terzi, l'ordinanza di assegnazione al creditore del credito spettante verso il terzo al debitore esecutato, non impugnata con l'opposizione agli atti esecutivi nei termini di cui all'art. 617 c.p.c., opera il trasferimento coattivo e attuale del credito al creditore pignorante, producendo una modificazione soggettiva del rapporto creditorio e la conclusione dell'espropriazione". Inoltre, "l'assegnazione del credito, in quanto disposta in pagamento salvo esazione ai sensi dell'art. 553 c.p.c., cioè *pro solvendo*, non opera anche l'immediata liberazione del debitore esecutato verso il creditore pignorante, la quale si verifica soltanto con il pagamento che il debitore assegnato esegua al creditore assegnatario (art. 2928 c.c.), momento nel quale questi realizza il pieno effetto satisfattivo dell'assegnazione che, quindi, integra una "datio in solutum" condizionata al pagamento integrale".

In precedenza, la Corte di Cassazione aveva sostenuto la natura di atto esecutivo dell'ordinanza *de quo*, ritenendola l'atto conclusivo del procedimento di esecuzione forzata per espropriazione di crediti; ragion per cui si considerava impugnabile con l'opposizione agli atti esecutivi tutte le volte in cui si facevano valere vizi, ancorché sostanziali, attinenti all'ordinanza medesima oppure ai singoli atti esecutivi che l'avevano preceduta; mentre andava impugnata con l'appello qualora il contenuto di tale ordinanza, esulando da quello ad essa proprio, incidesse su questioni che integravano l'oggetto tipico di un procedimento di cognizione⁴.

In altri termini, il "rimedio naturale" nei confronti dell'ordinanza di cui all'art. 553 c.p.c. era l'opposizione agli atti esecutivi, mentre quando essa – in deroga alla sua funzione – assumeva un contenuto decisorio su situazioni soggettive che avrebbero dovuto essere conosciute in altri

^{*}Dottoressa in Giurisprudenza e specializzanda presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni legali.

L'art. 553, nel disciplinare l'assegnazione ai creditori concorrenti delle somme delle quali il terzo si dichiari o sia dichiarato debitore, distingue a seconda che le somme siano esigibili immediatamente o, comunque, in un termine non superiore a novanta giorni (primo comma) ovvero in termini maggiori (secondo comma). Nella prima ipotesi, il giudice assegna di diritto, "salvo esazione", le somme indicate, mentre nella seconda ipotesi procede all'assegnazione solo se vi è l'accordo tra i creditori concorrenti, altrimenti dispone la vendita secondo le modalità previste per i beni mobili. In particolare, la norma riserva l'inciso "salvo esazione" solo ai crediti di "immediata o imminente esigibilità", lasciando intendere che solo la prima assegnazione condiziona la liberazione del debitore all'effettiva solutio da parte del terzo in favore del creditore assegnatario (pro solvendo), mentre la seconda comporta in ogni caso tale liberazione anche se il creditore assegnatario sia rimasto insoddisfatto (pro soluto). Tale soluzione, tuttavia, è stata ritenuta incompatibile con il disposto dell'art. 2928 c.c. il quale, nel disciplinare gli effetti dell'assegnazione di crediti, subordina l'estinzione del diritto dell'assegnatario alla riscossione del credito assegnato. Pertanto, è da preferirsi la soluzione imposta dalla norma sostanziale rispetto a quella ricavabile dalla norma processuale (Così VACCARELLA, voce Espropriazione presso terzi, Digesto delle discipline privatistiche, Sez. civ., VIII, Torino, 1992, 122-123 e, di recente, BONAFINE, L'ordinanza di assegnazione di crediti ex art. 553 c.p.c.: natura e possibili rimedi, in Riv. es. forz. 2/2013, 384).

² TISCINI, Considerazioni intorno a natura, effetti e regime dell'ordinanza di assegnazione del credito ex art. 553 c.p.c., in Riv. es. forz. 1/2012, 2. In tal senso si è espresso anche CIRAOLO, sub art. 553 c.p.c., in AA. VV., Commentario al codice di procedura civile, a cura di CENDON, Milano, 2012, 884.

³ Cfr. Cass. civ., sez. I, 26 gennaio 2006, n. 1544, in *Giust. civ. Mass.* 2006, 1; Cass. civ., sez. I, 11 dicembre 2007, n. 25946, in *Giust. civ. Mass.* 2007, 12; Cass. civ., sez. I, 31 marzo 2011, n. 7508, in *Giust. civ. Mass.* 2011, 3, 511.

⁴ In tal senso Cass. civ., sez. III, 9 marzo 2011, n. 5529, in *Giustizia Civile* 2013, 5-6, I, 1226; Cass. civ., sez. III, 22 giugno 2007, n. 14754, in *Diritto e Giustizia online* 2007; Cass. civ., sez. VI, 17 gennaio 2012, n. 615, in *Giust. civ. Mass.* 2012, 1, 38

incidenti cognitivi, in applicazione del principio della cd. prevalenza della sostanza sulla forma, aveva carattere sostanziale di sentenza e, quindi, era considerata appellabile⁵.

Tale orientamento è stato successivamente superato quando si è dato maggior peso alla qualificazione dell'ordinanza come atto interno dell'esecuzione, prevedendone l'esaurimento degli effetti in ambito esecutivo e, dunque, escludendone l'appellabilità⁶.

La valorizzazione della natura dell'ordinanza quale atto esecutivo e la considerazione per cui essa conterebbe un accertamento che non "fa stato", ma esaurisce la sua efficacia nell'ambito del processo esecutivo, essendo funzionale all'emissione di un atto esecutivo e non alla risoluzione di una controversia in un ordinario giudizio di cognizione⁷, hanno portato ad affermare che tale provvedimento, in quanto atto esecutivo, sarebbe impugnabile solo con l'opposizione di cui all'art. 617 c.p.c.⁸. Al riguardo, va specificato che la norma di riferimento è quella di cui al secondo comma dell'art. 617 c.p.c., inerente l'opposizione agli atti esecutivi proposta dopo l'inizio dell'esecuzione, essendo l'ordinanza di assegnazione un atto esecutivo conclusivo del procedimento di espropriazione presso terzi⁹.

Quanto ai soggetti legittimati, è ormai pacifico che il terzo pignorato possa proporre opposizione *ex* art. 617 c.p.c. avverso l'ordinanza di assegnazione di cui all'art. 553 c.p.c., in quanto "titolare dell'interesse a non essere pregiudicato dall'atto del processo esecutivo".

La dichiarazione del terzo comporta il riconoscimento del credito e integra un accertamento costitutivo, che gli preclude definitivamente la possibilità di contestare l'assoggettabilità del credito all'esecuzione forzata.

Per tali ragioni, laddove il *debitor debitoris*, nel rendere la dichiarazione, abbia omesso di riferire che il credito di cui si è dichiarato debitore è stato nel frattempo pignorato una seconda volta, qualora abbia luogo l'ordinanza di assegnazione, è legittimato a dedurre con l'opposizione agli atti esecutivi che l'omessa dichiarazione dell'esistenza dell'altro pignoramento è dipesa da errore di fatto, al fine di ottenere la rimozione dell'ordinanza di assegnazione, considerato che anche una dichiarazione confessoria può essere revocata per errore *ex* art. 2732 c.c.¹¹

In tal modo, quindi, oltre alla legittimazione del terzo, si riconosce chiaramente la possibilità di azionare il rimedio di cui all'art. 617 c.p.c. tutte le volte in cui si intendano far valere vizi, ancorché

⁵ TISCINI, *op. cit.*, 16. In dottrina, tuttavia, non è mancato chi, già in passato, si è espresso negativamente in merito all'appellabilità dell'ordinanza di assegnazione in ossequio al principio della prevalenza della sostanza sulla forma (VACCARELLA, *op. cit.*, 123-124)

⁶ Cass. civ., sez. III, 20 novembre 2012, n. 20310, in *Giust. civ. Mass.* 2012, 11, 1317. In senso conforme, in dottrina, BONAFINE, *L'ordinanza di assegnazione di crediti ex art. 553 c.p.c.: natura e possibili rimedi,* in *Riv. es. forz.* 2/2013, 388.

⁷ Cass. civ., sez. lav., 18 maggio 2009, n. 11404, in *Giust. civ. Mass.* 2009, 5, 784; Cass. civ., sez. lav., 17 ottobre 2014, n. 22050, in *Giust. Civ. Mass.* 2014.

⁸ Ex multis TISCINI, op. cit., 4; GIORDANO, Dichiarazione resa dal debitor debitoris a mezzo raccomandata e decorrenza del termine per proporre opposizione agli atti esecutivi avverso l'ordinanza di assegnazione, in Riv. es. forz. 4/2014, 763; BONAFINE, op. cit., 397. In giurisprudenza, di recente: Cass. civ., sez. III, 20 novembre 2012, n. 20310, in Giust. civ. Mass. 2012, 11, 1317.

⁹ Infatti, la Corte di Cassazione ha affermato che l'opposizione agli atti esecutivi del terzo pignorato avverso l'ordinanza di assegnazione *ex* art. 553 c.p.c., essendo riferita a quest'ultima quale atto esecutivo conclusivo del relativo procedimento, va proposta ai sensi del comma secondo dell'art. 617 c.p.c., con ricorso al giudice dell'esecuzione notificato al difensore della parte opposta costituito nel processo esecutivo (Cass. civ., sez. III, 19 ottobre 2015, n. 21081, in *Diritto & Giustizia* 2015, 20 ottobre).

¹⁰ CIRAOLO, op. cit., 889.

¹¹ Cass. civ., sez. III, 20 febbraio 2007, n. 3958, in Giust. civ. Mass. 2007, 2.

sostanziali, attinenti all'ordinanza medesima ovvero ai singoli atti esecutivi che l'hanno preceduta¹², aprendo così la strada anche a contestazioni di "sostanza", di merito, quando il giudice ha svolto quella "cognitio sommaria" che non si esaurisce nel compimento di meri atti esecutivi¹³.

Allora, sembra corretto affermare che tra i vizi dell'ordinanza di assegnazione suscettibili di essere fatti valere con il rimedio de quo rientra anche l'errore che va ad inficiare la dichiarazione del terzo¹⁴ e, quindi, l'ipotesi in cui il terzo, come nella fattispecie in esame, abbia omesso di tener conto di altri pignoramenti aventi ad oggetto il medesimo credito.

L'ordinanza di assegnazione costituisce anche titolo esecutivo nei confronti del terzo pignorato, sicché il creditore procedente può avvalersene per ottenere da quest'ultimo il pagamento delle somme assegnate, avviando un'ulteriore procedura di espropriazione forzata che vede come soggetto esecutato il debitor debitoris.

In questo caso, dal momento che il terzo assume le vesti di un vero e proprio debitore esecutato, potrà avvalersi di tutti i rimedi spettanti a quest'ultimo e, quindi, anche dell'opposizione all'esecuzione a norma dell'art. 615 del codice di rito¹⁵.

Tuttavia, la circostanza per cui il terzo, una volta divenuto debitore esecutato, possa proporre l'opposizione all'esecuzione non esclude che, nel caso dell'espropriazione presso terzi, il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi resti l'unico azionabile nei confronti dell'ordinanza di assegnazione del credito ex art. 553 c.p.c. quando si intendano far valere vizi attinenti al contenuto e alla formazione della stessa¹⁶.

3. - La decorrenza del termine di cui all'art. 617, comma 2, c.p.c.

In tale contesto dottrinale e giurisprudenziale, non sembra più in discussione la tipologia dei rimedi azionabili nei confronti dell'ordinanza di assegnazione, essendo ormai pacifico che questa va impugnata con l'opposizione ex art. 617, comma 2, c.p.c., anche quando si fanno valere vizi sostanziali come l'errore di fatto in cui sia caduto il debitor debitoris.

Ciò posto, va affrontata la questione della decorrenza del termine decadenziale per ala proposizione del suindicato rimedio oppositorio.

Al fine di inquadrare correttamente la problematica, si rende opportuno un breve excursus normativo della fattispecie in questione. E invero, con le riforme del 2006 e del 2012, è stata concessa al terzo la possibilità di rendere la dichiarazione a mezzo lettera raccomandata o posta

¹² Cass. civ., sez. III, 20 novembre 2012, n. 20310, in *Giust. civ. Mass.* 2012, 11, 1317 e Cass. civ., sez. III, 26 maggio 2014, n. 11642, in Guida al diritto 2015, 2, 63.

¹³ TISCINI, *op. cit.*, 17.

¹⁴ In tal senso FARINA, L'espropriazione presso terzi in Il processo civile. Sistema e problematiche. Le riforme del quinquennio 2010-2014 a cura di PUNZI, Torino, 2015, 521; SOLDI, Manuale di esecuzione forzata, Padova, 2014, 710. Questo orientamento trova conferma anche nella giurisprudenza: Cass. civ., sez. III, 20 febbraio 2007, n. 3958, in Giust.

¹⁵ Da ultimo in tal senso Cass. civ., sez. VI, 3 giugno 2015, n. 11493, in Giustizia Civile Massimario 2015: "L'ordinanza di assegnazione resa dal giudice dell'esecuzione all'esito di un procedimento di pignoramento presso terzi, anche se non idonea al giudicato costituisce titolo esecutivo di formazione giudiziale che, munito di formula esecutiva, può essere a sua volta portato in esecuzione dal creditore assegnatario nei confronti del terzo pignorato, sicché legittimamente quest'ultimo si avvale dell'opposizione all'esecuzione ove intenda opporre al creditore assegnatario fatti estintivi o impeditivi della sua pretesa sopravvenuti alla pronuncia del titolo esecutivo ovvero per contestare la pretesa azionata con il precetto". In precedenza, Cass. civ., sez. III, 20 novembre 2012, n. 20310, in Giust. civ. Mass. 2012, 11, 1317 e Cass. civ., sez. III, 18 marzo 2003, n. 3976, in Giust. civ. Mass. 2003, 537.

¹⁶ Così si è espressa sempre Cass. civ., sez. VI, 3 giugno 2015, n. 11493, cit.

¹⁸ In tal senso GIORDANO, op. cit., 764-765.

elettronica certificata, fatta eccezione per i crediti cd. di lavoro per i quali continuava ad essere necessaria la dichiarazione in udienza. Da ultimo, il d.l. 12 settembre 2014, n. 132, convertito in legge 10 novembre 2014, n. 162, ha esteso la possibilità di rendere la dichiarazione a mezzo pec o raccomandata anche ai crediti di cui all'art. 545, commi 3 e 4, c.p.c.

Considerato che il terzo pignorato non è più obbligato a comparire in udienza per rendere la dichiarazione, può accadere che costui non abbia preso parte all'udienza in cui l'ordinanza di assegnazione è stata pronunciata; ne consegue la necessità di individuare il momento da cui inizia a decorrere il termine perentorio di cui all'art. 617, comma 2, c.p.c.

Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha sempre individuato come dies a quo, per la decorrenza del termine di opposizione di venti giorni, il momento in cui l'esistenza dell'atto è resa palese alle parti del processo esecutivo e, quindi, il momento in cui l'interessato ha avuto legale conoscenza dell'atto stesso ovvero di un atto successivo che necessariamente lo presuppone¹⁷. Ne consegue che, per le ordinanze pronunciate fuori udienza, il termine per proporre opposizione agli atti esecutivi decorre dalla comunicazione delle stesse a cura della cancelleria ovvero dalla notificazione a cura della parte interessata, mentre, per le ordinanze pronunciate in udienza, il termine decorre dal giorno dell'udienza sia per le parti che vi abbiano effettivamente partecipato, sia per quelle che, regolarmente evocate in giudizio, non vi abbiano volontariamente partecipato.

Si pone, quindi, il problema di stabilire se il debitor debitoris sia tenuto a comparire in udienza, anche quando la dichiarazione può essere resa a mezzo pec o raccomandata.

A tal riguardo, la Corte ha negato la persistenza di qualunque dovere di comparizione in capo al terzo, sicché nessun addebito di negligenza potrà essere mosso a quest'ultimo nel caso in cui decida di non comparire e di rendere la dichiarazione servendosi degli strumenti predisposti dalla legge.

Il debitor debitoris, inoltre, non può essere onerato di compiere un controllo continuo in merito al momento di emissione dell'ordinanza di assegnazione, perché ciò contrasterebbe palesemente con le esigenze di semplificazione che sono alla base delle riforme degli ultimi anni¹⁸.

Pertanto, qualora si verifichi l'eventualità in cui il terzo non sia comparso in udienza, "il termine per proporre opposizione agli atti esecutivi avverso l'ordinanza di assegnazione di cui all'art. 553 cod. proc. civ. decorre, per il terzo, dal momento in cui questi ne abbia legale conoscenza tramite comunicazione da parte del creditore o con altro strumento idoneo, e non dalla data di emissione del provvedimento stesso, non potendo trovare applicazione la previsione dell'art. 176, secondo comma, cod. proc. civ."19.

In dottrina, tale ricostruzione ha trovato il consenso di chi ha riconosciuto che, in un assetto nel quale è solo facoltativa la presenza del terzo all'udienza, qualora lo stesso decida di non comparire, il termine di cui all'art. 617, comma 2, c.p.c., non potrà che decorrere, anche quando l'ordinanza sia

Università degli Studi di Salerno

¹⁷ Cass. civ., sez. III, 26 maggio 2014, n. 11642, in Guida al diritto 2015, 2, 63; in senso conforme, Cass. civ., sez. III, 13 maggio 2010, n. 11597, in Giust. civ. Mass. 2010, 5, 735: "In tema di opposizione agli atti esecutivi, ai fini del decorso del termine perentorio di cinque giorni (elevato a venti dall'art. 2, comma 3, lett. e, n. 41, d.l. 14 marzo 2005 n. 35, convertito con modificazioni, nella l. 14 maggio 2005 n. 80) previsto dall'art. 617 c.p.c. per la proposizione dell'opposizione, valgono sia il principio per cui il tempo del compimento dell'atto coincide con quello in cui l'esistenza di esso è resa palese alle parti del processo esecutivo, e quindi con il momento in cui l'interessato ha avuto legale conoscenza dell'atto medesimo ovvero di un atto successivo che necessariamente lo presupponga, sia il principio della piena validità della conoscenza di fatto dell'atto stesso in capo all'interessato"

¹⁹ Cass. civ., sez. III, 26 maggio 2014, n. 11642, in Guida al diritto 2015, 2, 63. In senso conforme, Cass. civ., sez. III, 19 ottobre 2015, n. 21081, in *Diritto & Giustizia* 2015, 20 ottobre.

stata pronunciata in udienza, dal momento in cui il terzo pignorato abbia avuto legale conoscenza della stessa, sulla base di un principio coerente non solo con il panorama giurisprudenziale, ma anche con le regole generali sulla decorrenza del termine per impugnare qualsiasi provvedimento²⁰. In senso contrario, si è osservato che le conclusioni a cui è addivenuta la Suprema Corte, non fanno altro che collocarsi nell'ambito della dibattuta vicenda relativa al bilanciamento di interessi da preferire, nel pignoramento presso terzi, tra l'interesse del creditore procedente alla rapida definizione dell'*iter* espropriativo e l'interesse del *debitor debitoris*, chiamato a prestare la propria collaborazione ai fini del perfezionamento della fattispecie espropriativa. Bilanciamento che, in questo caso, la Corte ha ritenuto di realizzare a favore del terzo, prevedendo la decorrenza del termine dalla notifica nei suoi confronti dell'ordinanza di assegnazione²¹.

Nel provvedimento in commento, il Tribunale ha affermato l'onere, per l'opponente, di dare prova di aver rispettato il termine di giorni venti dalla conoscenza legale dell'atto opposto (nella specie, l'ordinanza di assegnazione) per proporre il ricorso²². Dal momento che l'opponente non ha assolto al proprio onere probatorio, il Tribunale ha dichiarato tardiva l'opposizione e ha concluso per l'inammissibilità della stessa ai sensi dell'art. 617 c.p.c., disattendendo i motivi di opposizione.

Investita della questione, la Corte di Cassazione ha riconosciuto la correttezza dell'operato del giudice di primo grado, pur ritenendo necessario coordinare il principio dell'onere probatorio con quello di acquisizione probatoria, sicché l'onere è assolto anche quando la prova della tempestività dell'opposizione emerga dagli atti del fascicolo dell'esecuzione o da quelli prodotti dall'opposto²³.

Nel caso di specie, il problema della decorrenza del termine si è posto con riferimento ad un caso particolare, in quanto il terzo assume di aver ricevuto la notifica dell'ordinanza di assegnazione, ma di non averne compreso la reale portata fino al momento della notifica dell'atto di precetto, a seguito della quale si è attivato per proporre opposizione agli atti in ossequio al termine perentorio di venti giorni.

In un'ottica di estrema tutela del terzo pignorato, potrebbe ipotizzarsi la configurabilità di un "errore scusabile" in capo al terzo che non abbia compreso la reale portata dell'ordinanza di assegnazione. Tale soluzione, tuttavia, a prescindere dalla configurabilità o meno, nelle singole fattispecie, del cd. "errore scusabile", rischierebbe di tradursi in pregiudizio alla certezza della procedura espropriativa e all'interesse del creditore procedente.

Infatti, la Corte di Cassazione, sulla scorta dei principi consacrati nei suoi precedenti arresti, ha sostenuto che il termine per proporre opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617, comma 2, c.p.c., avverso l'ordinanza di assegnazione *ex* art. 553 c.p.c., decorre, per il terzo pignorato, dal momento in cui ha avuto conoscenza legale di questa ordinanza, tramite notificazione da parte del creditore, e non dalla data di notificazione dell'atto di precetto, se effettuata successivamente alla notificazione dell'ordinanza di assegnazione che costituisce il titolo esecutivo per agire *in executivis*

²¹ MARMIROLI, Sulla decorrenza del termine, in capo al terzo, per proporre opposizione agli atti esecutivi avverso l'ordinanza di assegnazione, in Riv. es. forz. 3/2015, 472.

²⁰ GIORDANO, *op. cit.*, 767.

²² Il Tribunale, nel caso di specie, come riconosciuto dalla stessa Corte di Cassazione, si è correttamente richiamato a un precedente di legittimità, per cui "colui il quale propone opposizione agli atti esecutivi, *ex* art. 617 c.p.c., ha l'onere di indicare e provare il momento in cui abbia avuto la conoscenza, legale o di fatto, dell'atto esecutivo che assume viziato, non potendosi altrimenti verificare il rispetto da parte sua del termine di decadenza per la proposizione dell'opposizione" (Cass. civ., sez. III, 9 maggio 2012, n. 7051, in *Giust. civ. Mass.* 2012, 5, 578).

²³ Cass. civ., sez. VI, 7 novembre 2012, n. 19277, in *Giust. civ. Mass.* 2012, 11, 1279 e Cass. civ, sez. III, 9 maggio 2012, n. 7051, in *Diritto e Giustizia online* 2012, 10 maggio.

nei confronti del terzo. In altri termini, non sembra esservi alcuno spazio per l'ipotesi dell' "errore scusabile" e di una eventuale "rimessione in termini" del terzo pignorato.